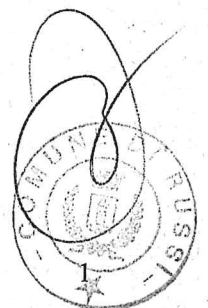


**Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni
dell'Emilia-Romagna**



CONVENZIONE PER LA SECONDA FASE DI ATTIVITÀ:

MAN - RETI CITTADINE



I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale e partita I.V.A. 02086690373, nella persona di, di seguito indicata come "**Regione**"

Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Alfonsine, con sede in Alfonsine, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Bagnacavallo, con sede in Bagnacavallo, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Bagnara di Romagna, con sede in Bagnara di Romagna, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Castel Bolognese, con sede in Castel Bolognese, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Cervia, con sede in Cervia, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Conselice, con sede in Conselice, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Cotignola, con sede in Cotignola, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Faenza, con sede in Faenza, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Fusignano, con sede in Fusignano, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Lugo, con sede in Lugo, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

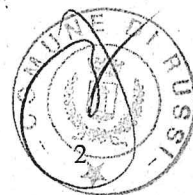
Comune di Massa Lombarda, con sede in Massa Lombarda, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Russi, con sede in Russi, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Sant'Agata sul Santerno, con sede in Sant'Agata sul Santerno, via, codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Comune di Solarolo, con sede in Solarolo, via, codice fiscale e partita IVA
nella persona di ...



Azienda USL di Ravenna, con sede in Ravenna, via ..., codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

Università degli Studi di Bologna, con sede in Bologna, via ..., codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

CRPV, con sede in, via ..., codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

CAV, con sede in, via ..., codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

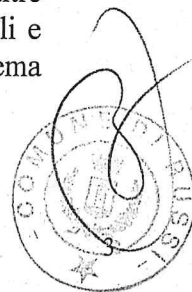
ASTRA, con sede in, via ..., codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

TERRE NALDI, con sede in, via ..., codice fiscale e partita IVA nella persona di ...

di seguito tutte cumulativamente indicate come "Soggetti sottoscrittori"

premesse

1. che la Regione Emilia-Romagna è impegnata da tempo nella promozione della società dell'informazione, come si delinea nel Piano telematico regionale 2002-2005, i cui programmi operativi sono stati approvati con proprie delibere n. 828/2002, 1546/2003, 1643/2004 e 1342/2005. Nei programmi operativi annuali è stato tra l'altro stabilito il rafforzamento del sistema a rete delle Pubbliche Amministrazioni della Regione tramite la realizzazione della Rete privata a banda larga della Pubblica Amministrazione, da attuarsi con il confronto con i diversi settori della Amministrazione regionale e con il sistema delle Autonomie locali e le loro associazioni;
2. che la disponibilità di servizi di connessione a banda larga, a basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di cittadini ed aziende, è al contempo strumento insostituibile e motore primo dell'innovazione tecnologica, così come definito nelle linee di azione per la società dell'informazione del DIT, oltre che dal piano *e-Europe* della Commissione Europea, un'iniziativa che mira a promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di servizi avanzati erogati su un'infrastruttura a banda larga sicura e fa della generalizzazione della disponibilità e dell'utilizzo della banda larga uno dei principali obiettivi da raggiungere entro la fine del 2005.
3. che le amministrazioni locali, in coordinamento con la Regione, sono impegnate da tempo nello sviluppo di sistemi informativi articolati e pervasivi, in attuazione di una idea di *e-government* che vede nei servizi e nella loro distribuzione un consolidato punto di forza;
4. che la legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 9) istituisce la rete regionale "a banda larga", destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La rete è aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.



5. che la medesima legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 3) pone tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio.
6. che il progetto di Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna prevede la connessione a banda larga degli Enti pubblici dell'intera regione seguendo una progettazione secondo stralci geografici. Il primo stralcio è stato definito dalla delibera regionale n. 1249 del 17 luglio 2002. La delibera regionale n. 1743 del 16 settembre 2003 approva la suddivisione del territorio regionale in altri sei stralci, per un totale di sette.
7. che l'intesa istituzionale tra gli Enti che partecipano alla rete è stata raggiunta tramite la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro, uno per ciascuno stralcio geografico individuato e che, per quanto qui di interesse, la Regione ha approvato con proprie delibere n. 205/2003, 733/2003 e 891/2003 l'Accordo di Programma quadro "Rete privata delle pubbliche amministrazioni: primo stralcio", relativo al territorio della provincia di Bologna e della Romagna. Le Amministrazioni Comunali e la Provincia coinvolte hanno stipulato il suddetto Accordo il 28 maggio 2003. L'avvio operativo è fissato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165/2003.
8. che nei sopra citati Accordi di Programma Quadro (porzione in premessa) si sono condivise le seguenti linee guida progettuali:
 - A. creare una infrastruttura che sia di proprietà della Regione e degli Enti locali, articolata in:
 - dorsale: la infrastruttura di base che serve a veicolare il trasporto delle informazioni;
 - rilegamenti: i collegamenti tra la dorsale e un punto del territorio di ogni comune;
 - MAN (o rete cittadina): i collegamenti, all'interno di un comune, di tutti gli enti interessati alla iniziativa (ciascuno dei quali ha la sua LAN o rete interna).
 - B. individuare, per l'infrastruttura di cui al punto A, un opportuno soggetto gestore per la trasmissione dati, per la fonia e i diversi servizi complementari, utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni partecipanti al presente accordo quadro e, a tal fine, fissare i criteri per determinarne i costi;
 - C. stabilire le modalità e le tariffe per gli ampliamenti della rete;
 - D. stabilire le modalità e le tariffe per l'ampliamento dei servizi.
9. che successivamente alla stipula dei già citati Accordi di Programma Quadro la Regione ha avviato la realizzazione della "Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni: primo Stralcio", relativa al territorio oggetto della presente Convenzione e i relativi lavori sono attualmente in corso.
10. che il progetto complessivo di realizzazione della rete è stato operativamente suddiviso in due fasi:
 - la prima prevede la realizzazione della rete geografica, secondo il modello topologico succintamente citato al precedente punto 8, ossia costruzione di dorsali (primarie e secondarie) e di rilegamenti locali.
 - la seconda fase prevede il raffittimento a scala comunale della rete, secondo lo stesso modello topologico di dorsali primarie e rilegamenti secondari, per la realizzazione delle reti urbane (cosiddette MAN), già citate al precedente punto 8. Partecipano alle MAN le Pubbliche Amministrazioni di volta in volta direttamente presenti su ciascuna area comunale di interesse. A tal fine, è



necessario procedere alla stesura di specifici progetti di dettaglio e alla condivisione di tale progetto tra tutti gli Enti interessati.

11. che la delibera di Giunta regionale n. 1056 del 2004 assegna, in esecuzione dell'articolo 9 della già citata legge regionale 11/2004, la denominazione "Lepida" alla nuova Rete telematica a banda larga in corso di realizzazione in Emilia-Romagna.

Quanto sopra premesso, le Parti sottoscrittrici stipulano la seguente

CONVENZIONE

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati di seguito indicati: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Finalità e linee strategiche di intervento

1. La seconda fase di attività della rete Lepida, oggetto della presente Convenzione, persegue le stesse finalità già espressamente definite con la realizzazione della prima fase ed indicate nei programmi operativi annuali del Piano Telematico della Regione Emilia-Romagna, ossia dotare il territorio regionale di infrastrutture telematiche di eccellenza ad immediato vantaggio della Pubblica Amministrazione ma anche per favorire e stimolare l'offerta di mercato per privati ed imprese, dando un vantaggio competitivo all'intero territorio regionale.
2. La Regione ha coordinato e concordato con i Soggetti sottoscrittori, che ne hanno fatto valutazione anche alla luce delle relative competenze tecnico-amministrative i progetti di realizzazione delle reti cittadine in allegato, condividendo le necessità organizzative e le specifiche esigenze dei Soggetti sottoscrittori interessati. Di seguito le linee guida generali:
- Il progetto di "rete cittadina" persegue gli obiettivi di evitare duplicazioni di reti ad uso delle Pubbliche Amministrazioni e di valorizzare il territorio realizzando una infrastruttura che supporti lo sviluppo del sistema pubblico.
 - Il progetto di "rete cittadina", quale risulta dall'insieme dei seguenti allegati al presente contratto: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è stato realizzato all'esito di specifica concertazione tra i "soggetti sottoscrittori" interessati. Questi ultimi si danno pertanto reciprocamente atto di dividerne il contenuto e di approvare espressamente, tra l'altro, il numero di sedi da collegare, il modello topologico della rete, il modello di gestione delle singole sotto-reti, come di seguito definite, la ripartizione dei costi per la realizzazione e per i servizi di manutenzione e gestione.
 - I Soggetti sottoscrittori si danno altresì espressamente atto che ciascuno di essi perrà nell'esclusiva proprietà della "sotto-rete" cittadina che risulta indicata di relativa pertinenza negli allegati tecnici al presente accordo, il tutto nei modi e termini indicati dall'allegato 8, fatto salvo l'eventuale successivo

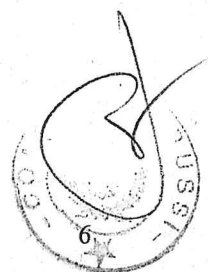


conferimento nella Società per la gestione della rete di cui al successivo articolo 6, come nel seguito specificato

Articolo 3 **Realizzazione delle "reti cittadine"**

1. Tutti i Soggetti sottoscrittori, fatta eccezione per quelli aventi veste giuridica di Azienda Sanitaria Locale, si impegnano a realizzare il raffittimento a scala cittadina della Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna denominata "Lepida", mediante lo sviluppo di MAN (Metropolitan Area Network), o "reti cittadine" da realizzarsi in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente accordo.
2. Si intende per MAN o "rete cittadina" il raffittimento della rete Lepida all'interno di un determinato territorio comunale, con la realizzazione di una unica rete fisica logicamente strutturata in sotto-reti. Ciascuna sotto-rete costituisce la porzione di pertinenza di ciascun Soggetto sottoscrittore. Ciascuna sotto-rete risulterà fisicamente e logicamente separata dalle altre sotto-reti, essa viene realizzata per collegare tra loro le sedi di pertinenza di ciascun Soggetto sottoscrittore.
3. Ciascuna "rete cittadina" sarà realizzata in fibra ottica e si strutturerà in uno o più anelli di dorsale e in rilegamenti verso le sedi di pertinenza di ciascun Soggetto sottoscrittore.
4. Nei termini, modi e tempi previsti dalla presente convenzione e dai relativi allegati, ciascun Soggetto sottoscrittore acquisirà la proprietà esclusiva della specifica "sotto-rete" che gli risulterà destinata, salva l'introduzione di varianti secondo quanto in appresso previsto.
5. Qualora uno o più tra i Soggetti sottoscrittori ravvisi l'opportunità di realizzare in una data area urbana una rete cittadina per telecomunicazioni non in fibra ottica, gli Enti interessati dovranno preventivamente concordare tra di loro le relative modalità tecniche e realizzative, la ripartizione tra di essi di tutti i relativi oneri nonché i criteri di attribuzione della relativa proprietà. Nell'ipotesi considerata, il Gruppo tecnico di progetto di cui al successivo articolo 13, definirà le modalità operative e realizzative, fissando gli standard tecnici e di qualità necessari e sottoponendo il relativo progetto all'approvazione degli Enti interessati di cui sopra.
6. Tanto nell'ipotesi di realizzazione delle "reti cittadine" oggetto del presente accordo che nell'ipotesi di realizzazione di reti non in fibra ottica sopra considerate, i Soggetti sottoscrittori si avvarranno, per la connettività sul territorio regionale e nazionale e per il collegamento delle diverse MAN oggetto della presente convenzione, della rete di telecomunicazioni "Lepida" attualmente di proprietà dalla Regione Emilia-Romagna, salvo il relativo conferimento nella Società per la gestione della Rete di cui al successivo articolo 6.
7. Con separato accordo, la Regione Emilia Romagna e l'Azienda Sanitaria Locale sottoscrittrice la presente convenzione definiranno modi, termini e condizioni per la concessione in comodato d'uso gratuito di durata non inferiore a 20 anni della sotto-rete di proprietà esclusiva della Regione ma destinata ad interconnettere tra loro le sedi dell'Azienda Sanitaria, regolando altresì le conseguenze dell'eventuale conferimento della stessa nella Società di cui all'articolo 6.

Articolo 4 **Conferimento di mandato irrevocabile alla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle "reti cittadine"**

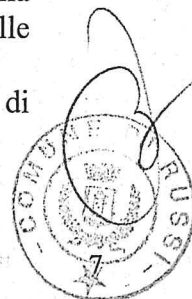


1. Con la sottoscrizione della presente convenzione tutti i Soggetti sottoscrittori, nessuno escluso, conferiscono alla Regione mandato con rappresentanza irrevocabile e procura ampia ed omnicomprensiva affinché quest'ultima li rappresenti in tutte le attività volte alla realizzazione della rete cittadina, nonché negli adempimenti espressamente posti a carico della Regione in qualità di mandataria dei Soggetti sottoscrittori.
2. In forza di tale mandato, la Regione avrà diritto di assumere autonomamente, e senz'obbligo di preventiva consultazione o approvazione da parte dei Soggetti sottoscrittori - salvo quelli di seguito espressamente previsti -, tutte le decisioni ed assumere tutti gli impegni che si renderanno utili ed opportuni ai fini dell'adempimento delle obbligazioni previste a carico di qualsivoglia parte della presente convenzione. La Regione si impegna a dare opportuna comunicazione ai Soggetti sottoscrittori di tutte le decisioni assunte nell'ambito di tale mandato. I Soggetti sottoscrittori, a loro volta, si impegnano ad assumere tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione tanto alla presente convenzione che alle decisioni e gli impegni che la Mandataria assumerà nell'adempimento del predetto mandato, fatto salvo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
3. Nell'adempimento del predetto mandato, la Regione sarà vincolata al rispetto delle norme in vigore e dei principi di buona amministrazione della cosa pubblica vigenti nell'ordinamento.
4. Il predetto mandato viene conferito alla Regione tanto nell'interesse dei singoli Soggetti sottoscrittori che della Regione stessa, essendo anch'essa Soggetto sottoscrittore della presente convenzione, e non può essere revocato per tutta la durata della presente convenzione.
5. Il mandato si intende conferito ed accettato a titolo gratuito. I Soggetti sottoscrittori rilasceranno alla Mandataria procura in forma notarile qualora questo si renda necessario per l'espletamento delle attività e/o degli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.
6. Nel caso di costituzione della Società di cui al successivo articolo 6, il mandato conferito dai Soggetti sottoscrittori che aderiranno alla società si intende regolato secondo quanto previsto all'articolo 6 comma 4.
7. Viceversa, il mandato conferito dai Soggetti sottoscrittori che non aderiranno alla Società si intenderà concluso al termine della fase di realizzazione dei lavori, con la redazione da parte della Regione Emilia-Romagna dei verbali di collaudo delle opere, come meglio descritto al successivo articolo 15.

Articolo 5

Accordi per la realizzazione delle reti

1. La Regione Emilia-Romagna, quale mandataria dei Soggetti sottoscrittori, coordinerà e, per quanto di competenza, si farà carico di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle "reti cittadine" previste dalla presente convenzione e dai relativi allegati.
2. Nella menzionata veste, e nel rispetto delle norme vigenti, la Regione tratterà le condizioni di affidamento dei lavori di realizzazione e gestione delle "reti cittadine", a sua discrezione, nel rispetto dei progetti e specifiche risultanti dagli allegati alla presente convenzione, tutti preventivamente approvati dai Soggetti Sottoscrittori, delle norme di legge e dei principi di buona amministrazione.
3. Nell'ambito delle trattative di cui sopra, la mandataria definirà specifici listini prezzi di riferimento per:
 - la realizzazione delle opere civili e ottiche;



- i servizi di manutenzione delle reti fisiche;
- i servizi attivi di base da rendere disponibili sulle reti cittadine (apparati attivi, connettività on-net, Internet)

La mandataria definirà i predetti listini attenendosi a quanto previsto dall'Allegato tecnico n. 4, e ciò tanto con riferimento alle "reti cittadine" oggetto della presente convenzione, che alle eventuali varianti di cui al successivo articolo 14.

4. Gli accordi che la mandataria stipulerà ai sensi del presente articolo dovranno prevedere l'espressa facoltà degli Enti sottoscrittori di cedere in tutto o in parte i relativi contratti alla Società di cui al successivo articolo 6, con trasferimento di tutti i relativi diritti attivi e passivi, per l'ipotesi in cui il singolo Soggetto Sottoscrittore aderisca alla predetta Società.

Articolo 6

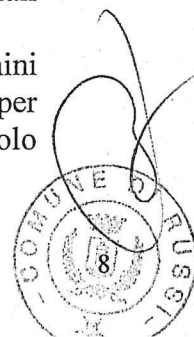
Costituzione di una Società per la gestione della rete, conferimento delle "reti cittadine"

1. La Regione, avvalendosi della facoltà conferitale dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004, potrà promuovere la costituzione di una Società avente il fine di disporre della proprietà delle reti, di promuovere il loro sviluppo e di provvedere alla manutenzione e gestione unitaria, impegnandosi in tal caso a sottoporre ai Soggetti sottoscrittori il contratto di Società, lo statuto, i patti parasociali, il piano industriale ed ogni altro elemento ritenuto utile per valutare l'opportunità di partecipare alla relativa compagine societaria.
2. Per l'effetto, nel caso di costituzione della predetta "Società", i Soggetti sottoscrittori si impegnano fin da ora a partecipare alla medesima, nel rispetto delle normative e dei vincoli vigenti e fatta salva la necessaria valutazione ed approvazione da parte dei competenti Organi dello statuto sociale, dei patti parasociali, del piano industriale, ecc. eventualmente necessari ed opportuni.
3. Nel caso di costituzione della predetta Società, i Soggetti sottoscrittori che vi abbiano aderito, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo comma 7, si impegnano a conferire nel relativo capitale sociale tutti i beni, mobili ed immobili costituenti le infrastrutture civili ed ottiche dei quali perverranno in proprietà in forza dell'esecuzione della presente convenzione, nonché i diritti e gli obblighi nascenti dagli accordi di cui all'art. 5 che precede, ivi espressamente compresi tutti i beni componenti le singole "sotto-reti", la cui proprietà è in tutto o in parte riservata ai Soggetti sottoscrittori in forza del presente atto.

Qualora per la realizzazione della propria sotto-rete cittadina un Soggetto sottoscrittore si avvalga di finanziamenti ai sensi dell'art. 119 sesto comma della Costituzione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 18, lettera H, della legge 350/2003, i beni conferiti in società saranno oggetto di retrocessione all'esito dello scioglimento o comunque della cessazione della Società o di recesso e/o esclusione dalla qualità di socio.

I termini, le modalità e/o le condizioni della predetta retrocessione saranno disciplinati con separati accordi tra le parti, anche con riferimento alle modalità di determinazione del valore dei beni e della quota sociale e di compensazione tra le parti delle eventuali differenze.

Fermo quanto sopra, le parti si riservano di concordare in separata sede i modi, termini e condizioni dell'eventuale conferimento in società delle infrastrutture civili per telecomunicazioni già esistenti, nonché delle fibre ottiche già di proprietà del singolo



Soggetto sottoscrittore, qualora le stesse non facciano parte delle "reti cittadine" oggetto della presente Convenzione.

4. Nell'ipotesi di costituzione della Società durante il periodo di realizzazione delle opere previste dalla presente convenzione, i Soggetti sottoscrittori che aderiscano alla stessa si obbligano fin da ora a conferire alla medesima il mandato irrevocabile e la procura già conferiti alla Regione in forza della presente Convenzione, impegnandosi quest'ultima a rinunciare a siffatto mandato e procura in favore della Società.

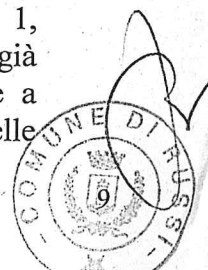
La Società farà pertanto propri ed assumerà tutti i poteri e le obbligazioni previste dalla presente convenzione in capo alla Regione quale mandataria dei Soggetti sottoscrittori, restando in capo a quest'ultima solo l'obbligo di rendiconto dell'esercizio del mandato per il periodo in cui questo sarà stato esercitato.

5. Le Parti concordano che tanto nel caso in cui si addivenga alla costituzione della Società, che nell'ipotesi opposta, la gestione unitaria della rete, per le finalità della presente convenzione, sarà regolata secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.
6. La stessa disposizione vale per gli enti che non aderiscano alla Società.
7. I Soggetti sottoscrittori che abbiano veste giuridica di Università o Azienda Sanitaria Locale sono esentati dall'obbligo di cui al precedente comma 3. Per l'ipotesi che i predetti Enti intendano partecipare alla società di cui al presente articolo, le Parti si impegnano di concordare in prosieguo forme e modi per la relativa partecipazione.

Articolo 7

Rispetto delle norme vigenti - Principio di leale collaborazione e semplificazione amministrativa

1. I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad agire, per tutti gli adempimenti di rispettiva competenza, in stretta conformità alla vigente normativa ed alla specifica normativa in materia di telecomunicazioni.
2. Detti Soggetti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione della presente Convenzione si impegnano ad una sua esecuzione fondata su uno spirito di leale collaborazione e secondo buona fede. In tale prospettiva, le Amministrazioni interessate si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a realizzare gli interventi previsti nella presente Convenzione con l'obiettivo di pervenire, per quanto di propria competenza, alla massima possibile celerità e semplificazione.
3. Le Amministrazioni interessate si obbligano a collaborare affinché le procedure amministrative autorizzative e di variante urbanistica relative ai programmi di realizzazione delle MAN possano trovare attuazione in tempi certi e con la massima semplificazione amministrativa possibile.
4. Nello spirito di collaborazione di cui sopra, i Soggetti sottoscrittori si impegnano a concedere il diritto di posa, residenza, ispezione e manutenzione delle infrastrutture civili e ottiche necessarie alla realizzazione della "rete cittadina" nelle tubazioni e sul suolo di propria disponibilità (ad esempio: strade, marciapiedi, tritubi o monotubi per telecomunicazioni, illuminazione pubblica, impianti semaforici, reticoli fognari, ecc.), e ciò limitatamente alle tratte utili per la realizzazione della suddetta "rete cittadina", per un periodo pari alla durata della presente convenzione, a titolo gratuito e senza pretendere oneri per diritti di passaggio, canoni di concessione, autorizzazione o altro.
5. I Soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a concedere il diritto di residenza, accesso e manutenzione, ad uso gratuito per tutta la durata della Convenzione, anche per tutto quanto descritto sotto l'indicazione "infrastruttura civile" nell'Allegato 8, capitolo 1, articolo 2. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento degli obblighi contrattuali già assunti nei confronti di gestori e/o manutentori delle infrastrutture stesse in base a convenzioni stipulate precedentemente al presente atto. L'elenco dettagliato delle



- infrastrutture civili di cui sopra è riportato nell'allegato 1, riservandosi le Parti di migliore definizione, modifica, precisazione delle stesse al termine della realizzazione delle opere.
6. I medesimi Soggetti sottoscrittori si impegnano, inoltre, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a concedere a titolo gratuito e senza oneri aggiuntivi per diritti o altro le autorizzazioni, i permessi e quant'altro necessarie per la realizzazione delle tratte che prevedano nuovi scavi.

Articolo 8

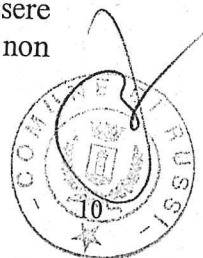
Modalità di gestione delle reti

1. La gestione delle reti consiste nel:
 - a) complesso delle attività e delle procedure volte a mantenere l'efficienza e la funzionalità delle fibre ottiche, delle infrastrutture civili e degli apparati di trasmissione,
 - b) complesso delle attività e delle procedure volte a regolare eventuali modificazioni/adequamenti della rete (gestione dinamica),
 - c) complesso delle attività e delle procedure volte a rendere disponibili per gli Enti sottoscrittori i servizi di telecomunicazione supportati dalla rete.
2. Per quanto attiene la manutenzione fisica (straordinaria e programmata) della rete e degli apparati, la Regione in qualità di mandataria, si impegna a negoziare e stipulare appositi contratti per la manutenzione della rete, avendo cura di definire standard qualitativi, livelli di attività e servizio e penali analoghi a quelli già in essere per la gestione della rete geografica relativa alla prima fase del progetto Lepida ("reti geografiche"), uniformi, per quanto possibile, sull'intero territorio regionale e conformi a quanto previsto nell'Allegato tecnico n. 6.

Resta inteso che la mandataria negozierà e stipulerà siffatti accordi con un unico soggetto per le attività di manutenzione sopra richiamate, in quanto le fibre di proprietà degli Enti sottoscrittori sono contenute tutte in un unico supporto fisico (cavo).

In forza di tali accordi, i Soggetti sottoscrittori si avvarranno unicamente del soggetto individuato dalla Regione, ai prezzi convenuti, per tutti gli interventi di ripristino/manutenzione riguardanti le "sottoreti" di pertinenza di ognuno.
3. Per quanto attiene alla "gestione dinamica" di cui al precedente comma 1, lettera b), essa si riferisce alla realizzazione di incrementi, varianti, nuovi collegamenti, cambiamenti di percorso, potenziamenti della capacità di connessione, ecc.

In questi casi, la Regione definirà, in accordo con il gestore tempo per tempo individuato, appositi listini prezzi, suddivisi per opere civili, installazioni e quant'altro. L'allegato tecnico n. 4 riporta i listini prezzi di riferimento che la Regione si impegna a concordare con i soggetti affidatari dei lavori. Gli Enti sottoscrittori potranno avvalersi di tali listini per tutte le attività sopra specificate.
4. All'interno di ogni rete cittadina, il modello di gestione (precedente punto c) del comma 1 di ciascuna sotto-rete di pertinenza dei diversi Soggetti sottoscrittori può essere in modalità "fibra accesa" o in modalità "fibra spenta". In questo secondo caso, resta stabilito che il Punto di Accesso alla rete geografica Lepida, definito da ciascun Soggetto sottoscrittore per la propria "sotto-rete", è necessariamente un punto servito in modalità "fibra accesa".
5. La Regione si impegna a definire i costi di accesso alla rete geografica Lepida (per quanto attiene ai servizi attivi già definiti e prevedendo almeno tre tipologie di banda on-net: 10 Mbit/sec, 100 Mbit/sec e 1 Gbit/sec), per tutti i nuovi Punti di Accesso che dovranno essere attivati nell'ambito della realizzazione della "rete cittadina", a costi comunque non superiori agli attuali costi di gestione della rete geografica Lepida.



6. Sono considerati a tutti gli effetti Punti di Accesso (PAL) alla rete Lepida quelli già realizzati e resi disponibili dalla Regione nei diversi territori comunali durante la realizzazione della prima fase della rete. I Soggetti sottoscrittori potranno utilizzare questi Punti di Accesso verso la rete geografica, a parità di servizi erogati, senza ulteriori oneri fino alla scadenza degli Accordi di Programma quadro vigenti tra i Soggetti sottoscrittori e la stessa Regione Emilia-Romagna, poiché in forza di questi i relativi costi sono a carico della Regione.

Articolo 9

Copertura finanziaria

1. Ciascun Soggetto sottoscrittore si impegna a dare copertura finanziaria agli interventi oggetto della presente Convenzione per quanto di propria competenza, provvedendo con specifici atti amministrativi interni a garantire il tempestivo pagamento delle somme che risulteranno a suo carico.
2. Per quanto attiene alla realizzazione fisica delle "reti cittadine" (infrastrutture civili e ottiche), i Soggetti sottoscrittori si impegnano a mettere a disposizione della Regione Emilia-Romagna le somme che risulteranno dovute, nei termini, scadenze e secondo le quote risultanti dagli elaborati allegati alla presente convenzione. La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, in qualità di mandataria, si impegna a trasferire dette somme al soggetto che risulterà essere affidatario dei lavori, onde provvedere al pagamento delle somme a quest'ultimo dovute per la realizzazione delle opere in parola. Le eventuali morosità o inadempienze sono regolate al successivo articolo 18.
3. Per la sotto-rete di pertinenza acquisita in proprietà ai sensi della presente Convenzione, ciascun Soggetto sottoscrittore si impegna a stipulare con la Regione uno specifico contratto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventualmente uno ulteriore per la gestione dei servizi di connettività on-net e verso Internet di durata-biennale, secondo le specifiche e il modello di costo descritti negli Allegati tecnici alla presente Convenzione. Ciascun Soggetto sottoscrittore si impegna altresì fin da ora a pagare tempestivamente i compensi che saranno concordati per tale attività.
4. Nel caso in cui venga creata la Società di cui al precedente articolo 6, i Soggetti sottoscrittori che aderiranno si danno atto che gli obblighi che risulteranno a carico della Regione in forza del predetto contratto di manutenzione e gestione saranno trasferiti in capo alla Società stessa. Tutte le Parti sottoscrittrici approvano fin d'ora il suindicato trasferimento, dichiarando fin da ora di liberare la trasferente da ogni obbligo di garanzia in ordine all'adempimento, da parte della Società, delle obbligazioni contrattuali oggetto di trasferimento.

Articolo 10

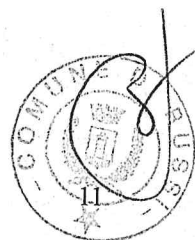
Stato di consistenza

1. Le infrastrutture civili e ottiche che costituiscono le varie reti cittadine, e all'interno di queste le singole sotto-reti, sono descritte nell'Allegato 8.

Articolo 11

Piano di consegne

1. Il piano di consegne di ciascuna rete cittadina è descritto nell'Allegato 3.



Articolo 12

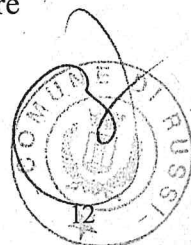
Responsabile dell'attuazione della Convenzione

1. La Regione è responsabile delle attività di coordinamento tra i Soggetti sottoscrittori e della vigilanza sull'attuazione della presente Convenzione. In ambito regionale, il responsabile delle relative attività è individuato nel Direttore generale pro-tempore della Regione Emilia-Romagna competente in materia di Piano telematico regionale.
2. La Regione, in veste di responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione della Convenzione, ha il compito, tra l'altro, di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nella presente Convenzione;
 - c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori della Convenzione.

Articolo 13

Gruppo tecnico di progetto

1. Entro un mese dalla stipula della presente Convenzione, la Regione costituirà il Gruppo tecnico di progetto nominandone i membri secondo quanto di seguito previsto. Il Gruppo tecnico di progetto costituisce la struttura tecnica di supervisione sulla realizzazione, il collaudo e il monitoraggio di tutte le "reti cittadine" oggetto della presente Convenzione e riferirà alla Regione, in veste di responsabile dell'attuazione della Convenzione come previsto dal precedente articolo 12, dell'andamento delle relative operazioni.
2. Il Gruppo tecnico di progetto è costituito da un massimo di sette membri, di cui almeno:
 - a) due individuati dalla Regione;
 - b) uno individuato dalla Provincia di Ravenna;Gli altri membri saranno individuati dai rimanenti Soggetti sottoscrittori, in accordo tra di loro. Uno dei membri nominato dalla Regione assumerà la veste di Presidente del Gruppo Tecnico di Progetto, e condurrà i lavori del Gruppo secondo il regolamento che il Gruppo stesso approverà.
3. Il Gruppo tecnico di progetto si riunirà secondo le concrete esigenze ma con periodicità comunque non superiore ai tre mesi. I verbali degli incontri saranno inviati alla Regione e a tutti i Soggetti sottoscrittori. Le deliberazioni del Gruppo tecnico di progetto saranno valide se assunte con la presenza di almeno 4 (quattro) membri su 7 (sette) e con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevarrà il voto del Presidente o, in assenza di questi, dell'altro membro espresso dalla Regione.
4. Il Gruppo tecnico di progetto, sulla base della variazione delle condizioni del mercato, ha l'obbligo di segnalare ai Soggetti sottoscrittori l'opportunità di revisione dei listini prezzi di cui all'Allegato tecnico n. 4 al presente atto e segnalare alla Regione, quale mandataria, l'opportunità di rinegoziare detti listini alla scadenza di validità.
5. Il Gruppo tecnico di progetto partecipa alle attività di collaudo, secondo le modalità meglio descritte nel successivo articolo 15 e licenzia periodicamente i verbali di collaudo già realizzati.
6. Il Gruppo tecnico di progetto, coordina le attività necessarie affinché i Soggetti sottoscrittori siano agevolati nel definire formalmente il passaggio in proprietà delle opere civili e ottiche e la loro iscrizione nei registri patrimoniali di ciascun Ente.



Articolo 14

Varianti ai progetti

1. Le varianti in corso d'opera o le eventuali modifiche al progetto complessivo di rete cittadina (aggiunta o dismissione di sedi, variazioni di percorsi, ecc.) concordate tra i Soggetti Sottoscrittori saranno soggette, in via preventiva rispetto all'adozione dei relativi atti decisori alla necessaria validazione tecnica del Gruppo tecnico di progetto di cui al precedente articolo 13.
2. Il Gruppo tecnico di progetto, tra l'altro, procederà alle eventuali modifiche progettuali, stabilirà i costi e il riparto a carico dei Soggetti sottoscrittori interessati. Dopo l'assunzione dei relativi atti decisori da parte dei Soggetti Sottoscrittori interessati, il Gruppo Tecnico di progetto comunicherà tutti i relativi dati alla Regione, quale mandataria, affinché quest'ultima sottoponga il progetto di variante al soggetto affidatario dell'opera e stipuli gli accordi necessari alla relativa realizzazione.
3. Relativamente ai costi di variante, saranno utilizzati i listini prezzi di riferimento già descritti nel precedente articolo 5 e in quel momento in vigore.
4. Al fine di agevolare l'intero procedimento, i Soggetti sottoscrittori adotteranno gli atti necessari a consentire che tutte le decisioni in materia di varianti il cui costo complessivo non superi il 20% (ventipercento) del costo iniziale di ciascuna "sotto-rete", quale definito negli elaborati allegati alla presente Convenzione, siano attribuite alla competenza dell'organo esecutivo di ciascun Soggetto.

Articolo 15

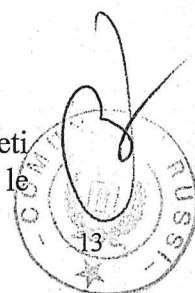
Collaudi e monitoraggio

1. La Regione Emilia-Romagna, quale mandataria, farà trasmissione di tutta la documentazione inerente l'esecuzione della presente Convenzione al Gruppo tecnico di progetto di cui al precedente articolo 13.
2. Le attività di collaudo, sia per le infrastrutture civili e ottiche sia per i servizi di rete attiva, saranno effettuate dalla Regione Emilia-Romagna, in qualità di mandataria, coadiuvata dal Gruppo tecnico di progetto secondo quanto sopra previsto.
3. Le specifiche tecniche per la documentazione di consegna delle infrastrutture civili e ottiche, le modalità di esecuzione dei collaudi di infrastrutture e servizi, i verbali di consegna e di collaudo e le modalità operative per la consegna e il collaudo degli impianti saranno predisposti dalla Regione, che si impegna a trattare con il soggetto affidatario onde stabilire condizioni di esecuzione, di collaudo, di consegna e più in generale di standard qualitativo delle reti cittadine oggetto della presente convenzione non inferiori a quelli già stabilite per la prima fase del progetto "Lepida".
4. Le attività di monitoraggio dei livelli di servizio sui Punti di Accesso alla rete Lepida saranno effettuate dalla Regione Emilia-Romagna con modalità che saranno definite e delle quali sarà data preventiva informazione al Gruppo tecnico di progetto. Sarà cura della Regione, quale mandataria, segnalare periodicamente ai Soggetti sottoscrittori l'eventuale scostamento dei livelli di servizio dagli standard che saranno pattuiti col Gestore e la necessità di applicazione delle penali che risulteranno dai relativi accordi.

Articolo 16

Ulteriori attività e nuove adesioni

1. I singoli Soggetti sottoscrittori potranno autonomamente proporre l'adesione alle reti cittadine di ulteriori Pubbliche Amministrazioni o l'avvio di nuove attività. Tutte le



proposte sono soggette al necessario assenso della Regione Emilia-Romagna, in qualità di mandataria, (o dalla Società dopo la sua costituzione ed entrata in esercizio), previo parere tecnico del Gruppo tecnico di progetto.

Articolo 17

Procedimento di conciliazione

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del presente accordo le parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie insorte tra le parti appartiene in via esclusiva all'autorità giurisdizionale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili in materia di giurisdizione e competenza.

Articolo 18

Inerzia, ritardo e inadempimento

1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento agli impegni assunti da parte di un Soggetto sottoscrittore, la Mandataria ne informerà gli altri Soggetti sottoscrittori assegnando un congruo termine per adempiere.
2. In caso di inadempimento nonostante la predetta intimazione, i residui Soggetti sottoscrittori decideranno di comune accordo tra di loro quali provvedimenti o iniziative adottare.

Articolo 19

Durata dell'Accordo

1. Il presente accordo sarà in vigore tra le parti fino al definitivo collaudo di tutte le infrastrutture di rete descritte negli allegati tecnici al presente atto.
2. A prescindere da quanto sopra, le Parti Sottoscrittrici si impegnano alla comune utilizzazione della rete e sotto-reti descritte negli allegati tecnici, ciascuna parte nei limiti, termini ed alle condizioni disciplinate dal presente accordo, per un tempo pari a 20 anni dalla data di definitivo collaudo di cui sopra.

Articolo 20

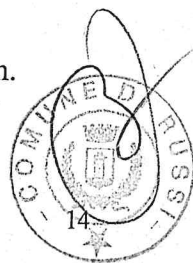
Risoluzione e Recesso

1. Le Parti non potranno recedere dal presente atto, se non per comprovate ragioni di prevalente interesse pubblico al recesso.
2. La parte recedente, tuttavia, dovrà farsi carico di tutti gli oneri e spese assunti a suo nome e/o per suo conto dalla parte mandataria.

Articolo 21

Spese ed oneri derivanti dalla Convenzione

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.



2. La presente convenzione viene redatta in ____ copie originali, letti e sottoscritti per accettazione.

Articolo 22
Dichiarazioni conclusive

1. La presente convenzione è stata firmata dai Soggetti Sottoscrittori dopo lunga ed articolata trattativa circa ogni pattuizione in essa convenuta.

Bologna, il ____

